Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1875

DEL 14/05/2013

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare - 3^ sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cossu Francesco (CUAA CSSFNC80B22G113Y).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il Bando della Misura 132 **"**Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - PSR 2007-2013 - Reg. n. 1698/2005;

PREMESSO che in data 23/12/2009 la ditta Cossu Francesco ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla 3^ sottofase della misura 132 del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n° 814/2010 del 15/03/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sulla terza sottofase della misura

in oggetto. L'istanza della ditta Cossu Francesco si collocava in posizione utile per beneficiare dell'aiuto;

PREMESSO che, con nota prot. n. 24689 del 24/12/2010, notificata il 03/01/2011, il Servizio Territoriale del Nuorese ha comunicato alla ditta Cossu Francesco il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento per la seguente motivazione: *"La ditta non risulta compresa negli elenchi dei licenziatari forniti dal proprio Organismo di Certificazione al momento della presentazione della domanda".* Alla ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie o della documentazione richiesta, con l'avviso che in assenza di un riscontro sarebbe stato emesso il provvedimento di rigetto della domanda d'aiuto;

PREMESSO che la suddetta nota non è stata riscontrata. Pertanto, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n. 2859/2011 del 14/07/2011, notificata il 16/08/2011, l'istanza di finanziamento della Ditta è stata rigettata;

PREMESSO che la determinazione di rigetto è stata impugnata dalla Ditta con ricorso gerarchico. Nell'impugnativa la Ricorrente rappresenta che: **1)** ha trasmesso al Servizio Territoriale competente tutti gli atti che attestano l'idoneità aziendale al metodo di produzione biologico; **2)** la Ditta è compresa nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, aggiornato al 31/12/2009, approvato con Determinazione n° 922/2010 del 22/03/ 2010 e pubblicato sul sito della Regione Sardegna. La Ricorrente, inoltre, trasmette copia dell'*Attestazione di idoneità aziendale* rilasciata dall'Organismo di controllo e certificazione BIOS S.r.l in data 29/03/2010;

VISTO il Bando della Misura 132, approvato con Determinazione n° 2330/50/I.4.3 del 10/02/2009, il quale, al punto 7 *"Criteri di ammissibilità delle domande"* stabilisce che: *"Per poter accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo e*

certificazione deputato o devono aver fatto richiesta di accesso al sistema di certificazione e controllo.

In particolare, il sostegno è concesso alle seguenti condizioni:

- *Gli operatori biologici devono essere licenziatari di prodotti certificati di cui al punto 6 dell'Allegato III del D.lgs 220/95;*
- *(.....)*

VISTO l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica aggiornato al 31/12/2009, approvato con Determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive n° 922/2010 del 22 /03/2010, composto dalle sezioni *"Aziende Biologiche", "Aziende in Conversione"* e *"Aziende Miste",* nel quale l'azienda Cossu Francesco risulta enumerata tra le *"Aziende in Conversione";*

EVIDENZIATO che il Reg. CE 834/07 del 28/06/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, all'art. 1, comma 2, lettera h), definisce la *"conversione*" come: *"la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica";*

CONSIDERATO che, al momento della presentazione della domanda di aiuto (23/12/2009), l'azienda Cossu Francesco risultava in fase di conversione all'agricoltura biologica e, pertanto, non poteva essere licenziataria di prodotti certificati. Infatti, l'iscrizione nella lista dei licenziatari dell'Organismo di controllo e certificazione, e il rilascio del *Certificato di conformità dei prodotti biologici* può avvenire solo dopo la conclusione del periodo minimo di conversione al biologico;

EVIDENZIATO che la certificazione presentata in sede di ricorso è idonea a dimostrare unicamente che l'azienda è inserita nel sistema di certificazione e controllo;

CONSIDERATO che, per quanto sopra motivato, al momento della presentazione della domanda di aiuto la ditta Cossu Francesco non era in possesso del requisito di cui al punto 7 del Bando**;**

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 9743 del 19/12/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cossu Francesco (CUAA CSSFNC80B22G113Y);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato